

La bozza di decreto legislativo

(di Riccardo Viriglio)

d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 - testo vigente	Bozza di decreto legislativo d'attuazione della dir. UE 16 febbraio 2011, n. 7
<p style="text-align: center;">Art. 1 <i>(Ambito di applicazione)</i></p> <p>1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.</p> <p>2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per:</p> <ul style="list-style-type: none">a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;b) richieste di interessi inferiori a 5 euro;c) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno ivi compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.	<p style="text-align: center;">Art. 1 <i>(Ambito d'applicazione)</i></p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali, al fine di lottare contro i ritardi nei pagamenti stessi e garantire il corretto funzionamento del mercato, così favorendo la competitività delle imprese, in particolare delle microimprese, piccole imprese e medie imprese.</p> <p>2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano per:</p> <ul style="list-style-type: none">a) i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito;b) le richieste d'interessi inferiori a 10 euro;c) i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a questo titolo da un assicuratore;d) le transazioni con i consumatori;e) i pagamenti a norma di legge per assegni o altri titoli di credito.
<p style="text-align: center;">Art. 2 <i>(Definizioni)</i></p> <p>1. Ai fini del presente decreto si intende per:</p> <ul style="list-style-type: none">a) "transazioni commerciali", i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo;b) "pubblica amministrazione", le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, gli enti pubblici non economici, ogni altro organismo dotato di personalità giuridica, istituito per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui	<p style="text-align: center;">Art. 2 <i>(Definizioni)</i></p> <p>1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) "transazioni commerciali", i contratti, comunque denominati, tra imprese oppure tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, dietro il pagamento di un prezzo, la consegna di merci o la prestazione di servizi, compresi la progettazione e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, nonché i lavori d'ingegneria civile;b) "pubblica amministrazione", qualsiasi amministrazione aggiudicatrice come definita dall'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, indipendentemente dall'oggetto o dal valore dell'appalto o del contratto;

<p>attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici;</p> <p>c) "imprenditore", ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione;</p> <p>d) "ritardi di pagamento", l'inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali;</p> <p>e) "saggio di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento", il saggio di interesse applicato a simili operazioni nei casi di appalti a saggio fisso. Nel caso in cui un'operazione di rifinanziamento principale sia stata effettuata secondo una procedura di appalto a saggio variabile, il saggio di interesse si riferisce al saggio di interesse marginale che risulta da tale appalto. Esso riguarda anche le aggiudicazioni a saggio unico e le aggiudicazioni a saggio variabile;</p> <p>f) "prodotti alimentari deteriorabili" quelli definiti tali da apposito decreto del Ministro delle attività produttive. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, e comunque fino alla data di entrata in vigore del citato decreto del Ministro delle attività produttive, per prodotti alimentari deteriorabili si intendono quelli come tali definibili ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità in data 16 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993.</p>	<p>c) "imprenditore", ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione, anche se svolta da una sola persona;</p> <p>d) "microimprese", "piccole imprese" e "medie imprese", le imprese che rientrano nelle definizioni recate dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 124 del 20 maggio 2003;</p> <p>e) "grandi imprese", le imprese che non rientrano nelle definizioni di microimpresa, piccola impresa e media impresa recate dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 124 del 20 maggio 2003;</p> <p>f) "ritardo di pagamento", l'inosservanza del termine contrattuale o legale di pagamento il quale determina che il creditore non possa disporre della somma a lui dovuta alla data di scadenza, sempreché siano soddisfatte le condizioni d'esigibilità del pagamento;</p> <p>g) "importo dovuto", la somma principale che il debitore avrebbe dovuto pagare al creditore entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento;</p> <p>h) "interessi di mora", gli interessi per il ritardo di pagamento definiti dal presente decreto o concordati fra le parti;</p> <p>i) "interessi legali di mora", gli interessi semplici di mora a un tasso pari al tasso di riferimento o saggio di riferimento maggiorato;</p> <p>l) "tasso di riferimento" o "saggio di riferimento", il tasso d'interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, oppure il tasso d'interesse marginale risultante dalle procedure di appalto a tasso variabile per le più recenti operazioni di rifinanziamento principali della Banca centrale europea;</p> <p>m) "riserva di proprietà", l'accordo contrattuale in base al quale il venditore resta proprietario delle merci fino al completo pagamento del prezzo.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 3 <i>(Responsabilità del debitore)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 3 <i>(Responsabilità del debitore)</i></p>

<p>1. Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.</p>	<p>1. Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 4 <i>(Decorrenza degli interessi moratori)</i></p> <p>1. Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.</p> <p>2. Salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale:</p> <p>a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;</p> <p>b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;</p> <p>c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;</p> <p>d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.</p> <p>[3. Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine legale di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi e gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi di cui all'articolo 5, comma 1, è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile] (1)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4 <i>(Transazioni fra imprese)</i></p> <p>1. Il creditore ha diritto agli interessi di mora, senza che sia necessario un sollecito o una costituzione in mora nei confronti del debitore, purché il creditore abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge, non abbia ricevuto nel termine l'importo dovuto o comunque non ne possa disporre, con ritardo imputabile al debitore.</p> <p>2. Gli interessi decorrono senz'altro dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.</p> <p>3. Le parti definiscono nel contratto il termine per il pagamento che comunque non può superare i seguenti termini:</p> <p>a) trenta giorni di calendario dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento;</p> <p>b) se non v'è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;</p> <p>c) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;</p> <p>d) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trenta giorni di calendario da tale data.</p> <p>4. Qualora sia prevista una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità al contratto delle merci o dei servizi, la durata massima di tale procedura non può</p>

[4. Le parti, nella propria libertà contrattuale, possono stabilire un termine superiore rispetto a quello legale di cui al comma 3 a condizione che le diverse pattuizioni siano stabilite per iscritto e rispettino i limiti concordati nell'ambito di accordi sottoscritti, presso il Ministero delle attività produttive, dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della produzione, della trasformazione e della distribuzione per categorie di prodotti deteriorabili specifici.] (1)

(1) Comma abrogato dall'art. 62, comma 11, d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, con la decorrenza indicata dal comma 11-bis del medesimo articolo 62 (cioè 7 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2012, n. 71 della legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27: dunque abrogazione con effetto dal 24 ottobre 2012).

comunque superare trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.

5. Si presume gravemente iniqua la clausola contrattuale che preveda:

a) un termine di durata massima della procedura d'accertamento di conformità superiore a quindici giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi ove non si tratti di contratto particolarmente complesso;

b) un termine di durata massima della procedura d'accertamento di conformità superiore a trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi ove si tratti di contratto particolarmente complesso.

6. Comunque il periodo di pagamento stabilito nel contratto non può superare sessanta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.

7. Tutte le fatture e le richieste equivalenti di pagamento, nonché ogni altra corrispondenza riguardante il pagamento stesso sono spedite in via telematica attraverso indirizzi di posta elettronica certificata o analoghi indirizzi di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. È ammesso un diverso accordo fra le parti unicamente per prevedere l'uso d'indirizzi di posta elettronica di tipo diverso da quelli indicati al precedente periodo da parte del creditore, del debitore o di entrambi. Qualora il debitore oppure il creditore non comunichi o ritardi di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica all'altra parte, quest'ultima può spedire gli indicati atti e documenti in via telematica, via fax, via posta o via corriere a indirizzi di posta elettronica, a numeri di fax o a indirizzi comunque riferiti all'organizzazione o alla persona del debitore o del creditore ove rileva unicamente la data di spedizione risultante dalla comunicazione telematica, via fax, via posta o via corriere.

8. I contratti, le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti, le fatture e le richieste equivalenti di pagamento recano sempre chiaramente espressi i termini di pagamento, nonché le conseguenze del ritardato pagamento, in conformità alle disposizioni del presente decreto.

	<p>9. Si considera gravemente iniqua la clausola contrattuale o la prassi con cui il debitore a propria discrezione chiede al creditore di ritardare la spedizione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, la consegna della merce o la prestazione del servizio, oppure ostacola o rifiuta indebitamente la consegna della merce o la prestazione del servizio.</p> <p>10. I termini di pagamento non sono sospesi o interrotti per effetto della domanda del creditore al debitore d'integrazioni o modifiche solo formali della fattura o richiesta equivalente di pagamento, in particolare quelle riguardante i dati fiscali di debitore o creditore, oppure di rettifica all'importo richiesto nel limite del 5% dell'importo dovuto per contratto.</p> <p>11. Sono solidalmente tenute al pagamento degli interessi moratori e dei risarcimenti per spese di recupero e per il maggior danno previsti dal successivo articolo 8 l'impresa debitrice e la persona che all'interno dell'organizzazione stessa è responsabile della procedura di pagamento. In favore di quest'ultima è vietato all'impresa debitrice stipulare assicurazione per la copertura del relativo rischio o comunque addossarsi l'onere economico di tale assicurazione. Ogni diverso patto contrario è nullo.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 5 <i>(Transazioni fra imprese e pubbliche amministrazioni)</i></p> <p>1. Il creditore ha diritto agli interessi di mora, senza che sia necessario un sollecito o una costituzione in mora nei confronti del debitore che sia una pubblica amministrazione, purché il creditore abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge, non abbia ricevuto nel termine l'importo dovuto o comunque non ne possa disporre, con ritardo imputabile al debitore.</p> <p>2. Gli interessi decorrono senz'altro dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.</p> <p>3. Nella documentazione di gara e nel contratto è definito il termine per il pagamento che comunque non può superare i seguenti termini:</p> <p>a) trenta giorni di calendario dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento;</p> <p>b) se non v'è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei</p>

servizi;

c) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;

d) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trenta giorni di calendario da quella data.

4. La data di spedizione e la data di ricevimento della fattura o richiesta equivalente di pagamento non possono comunque essere soggette a un accordo contrattuale tra debitore e creditore.

5. I termini indicati al precedente comma 3 sono definiti in cinquanta giorni di calendario unicamente per:

a) le amministrazioni pubbliche che svolgono attività economiche di natura industriale o commerciale offrendo merci o servizi sul mercato e che siano soggette, come imprese pubbliche, ai requisiti di trasparenza di cui alla direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese;

b) gli enti pubblici indicati all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i quali forniscono assistenza sanitaria.

6. Qualora sia prevista una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità al contratto delle merci o dei servizi, la durata massima di tale procedura non può comunque superare trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, se non diversamente previsto nella documentazione di gara e concordato espressamente nel contratto, purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.

7. Si presume gravemente iniqua la clausola contrattuale che preveda

a) un termine di durata massima della procedura d'accertamento di conformità superiore a quindici giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi ove non si tratti di contratto particolarmente complesso;

b) un termine di durata massima della procedura d'accertamento di conformità superiore a trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi ove si tratti di contratto particolarmente complesso.

8. Comunque il periodo di pagamento stabilito nel contratto non deve superare i sessanta giorni di calendario. Entro tale limite, che resta inderogabile, si possono superare unicamente i termini indicati ai precedenti commi 3 e 5, se concordato espressamente nel contratto e sempreché la pubblica amministrazione dimostri previamente e con specifica motivazione espressa che tale diverso termine sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

9. Tutte le fatture e le richieste equivalenti di pagamento, nonché ogni altra corrispondenza riguardante il pagamento stesso sono spedite in via telematica attraverso indirizzi di posta elettronica certificata o analoghi indirizzi di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. A tal fine ogni contratto fra imprese e pubbliche amministrazioni reca tali indirizzi di posta elettronica delle parti. Qualora il debitore oppure il creditore non comunichi o ritardi di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo all'altra parte, quest'ultima può spedire gli indicati atti e documenti in via telematica, via fax, via posta o via corriere a indirizzi di posta elettronica, a numeri di fax o a indirizzi comunque riferiti all'organizzazione o alla persona del debitore o del creditore ove rileva unicamente la data di spedizione risultante dalla comunicazione telematica, via fax, via posta o via corriere.

10. Si considera gravemente iniqua la clausola contrattuale o la prassi con cui il debitore a propria discrezione chiede al creditore di ritardare la spedizione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, la consegna della merce o la prestazione del servizio, oppure ostacola o rifiuta indebitamente la consegna della merce o la prestazione del servizio.

11. I termini di pagamento non sono sospesi o interrotti per effetto della domanda del creditore al debitore d'integrazioni o modifiche solo formali della fattura o richiesta equivalente di pagamento, in particolare quelle riguardante i dati fiscali di debitore o creditore, oppure di rettifica all'importo richiesto nel limite del 5% dell'importo dovuto per contratto.

12. La clausola di gara o di contratto con termini superiori a quelli indicati ai precedenti commi

3 e 5 oppure in violazione del precedente comma 8 è nulla ad ogni effetto di legge con sostituzione della clausola stessa con altra ove i termini sono ridefiniti nella metà di quelli indicati agli stessi commi 3 o 5.

13. La clausola di gara o di contratto volta ad escludere o limitare l'applicazione degli interessi moratori o a ridurne l'importo è nulla ad ogni effetto di legge con sostituzione della clausola stessa con altra ove il saggio degli interessi moratori è aumentato della metà.

14. Ogni clausola di gara o di contratto volta ad escludere i risarcimenti per spese di recupero previsti dal successivo articolo 8 è nulla ad ogni effetto di legge con sostituzione della clausola stessa con altra ove l'importo forfettario è aumentato del 3%, fermo il risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

15. Il maggiore esborso sopportato dalla pubblica amministrazione per effetto dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto determina a carico delle persone che all'interno dell'organizzazione della pubblica amministrazione sono responsabili del procedimento di pagamento e comunque di chi dirige la relativa unità organizzativa:

a) la responsabilità innanzi alla Corte dei Conti;

b) la responsabilità disciplinare ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 55 *sexies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

16. La sentenza con cui la pubblica amministrazione è condannata al pagamento di un maggiore esborso per effetto dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto è trasmessa, in via telematica, a cura della segreteria del giudice entro 30 giorni dalla pubblicazione alla competente Procura della Repubblica presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti.

17. L'atto con cui la pubblica amministrazione dispone il pagamento ai propri creditori di un maggiore esborso per effetto dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto è trasmesso, in via telematica, a cura del rappresentante legale della stessa pubblica amministrazione entro 30 giorni dall'approvazione alla competente Procura della Repubblica presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti.

18. Se la controversia instaurata dal creditore per ottenere anche gli interessi moratori e i risarcimenti per spese di recupero e per il maggior danno previsti dal successivo articolo 8 si

	<p>risolve sfavorevolmente in tutto o in parte per il creditore stesso, il giudice condanna quest'ultimo a risarcire comunque in favore del debitore una somma pari al doppio di quella non riconosciuta in sede giurisdizionale.</p> <p>19. All'articolo 118, comma 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente periodo: «Ove gli affidatari non abbiano pagato il subappaltatore o cottimista, questi ultimi – previa dimostrazione del mancato pagamento - possono chiedere il pagamento stesso alla stazione appaltante che lo dispone entro trenta giorni dalla richiesta detraendo il relativo importo da quanto dovuto agli affidatari».</p> <p>20. La Presidenza del Consiglio dei Ministri favorisce la conclusione di accordi fra amministrazioni statali per riunificare e semplificare le procedure di pagamento, anche per tipologie di contratti e gruppi di amministrazioni, in particolare creando centri unici di pagamento.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 6 <i>(Versamenti a rate fra imprese)</i></p> <p>1. L'impresa creditrice e l'impresa debitrice possono concordare termini di pagamento che prevedano il versamento a rate dell'importo dovuto, sempreché ciò non costituisca il mezzo per violare o eludere le disposizioni del presente decreto.</p> <p>2. Comunque il periodo di pagamento dell'intero corrispettivo stabilito nel contratto non deve superare i novanta giorni di calendario dal ricevimento della merce o dalla prestazione del servizio. Ogni diverso patto contrario è nullo e per l'effetto il creditore che abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge ha diritto d'ottenere dal debitore il pagamento di quanto dovuto entro il termine di quindici giorni dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento, decorso inutilmente il quale si applicano su tale importo gli interessi moratori e i risarcimenti per spese di recupero e per il maggior danno previsti dal successivo articolo 8.</p> <p>3. Qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi moratori e i</p>

	risarcimenti per spese di recupero e per il maggior danno previsti dal successivo articolo 8 sono calcolati in ragione degli importi scaduti.
<p style="text-align: center;">Art. 5 <i>(Saggio degli interessi)</i></p> <p>1. Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi.</p> <p>2. Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del saggio di cui al comma 1, al netto della maggiorazione ivi prevista, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7 <i>(Saggio degli interessi)</i></p> <p>1. Il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di otto punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi.</p> <p>2. Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del saggio di cui al comma 1, al netto della maggiorazione ivi prevista, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare, cui s'accompagna l'inserimento permanente di tale notizia nella pagina principale dei siti <i>Internet</i> dello stesso Ministero dell'economia e delle finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dello sviluppo economico, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli ordini professionali.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 6 <i>(Risarcimento dei costi di recupero)</i></p> <p>1. Il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salva la prova del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile.</p> <p>2. I costi, comunque rispondenti a principi di trasparenza e di proporzionalità, possono essere determinati anche in base ad elementi presuntivi e tenuto conto delle tariffe forensi in materia stragiudiziale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8 <i>(Risarcimento dei costi di recupero)</i></p> <p>1. Ove gli interessi moratori divengano esigibili in conformità alle precedenti disposizioni, il creditore – senza necessità di sollecito - ha il diritto d'ottenere dal debitore un importo forfettario comunque non inferiore a euro 40 e pari ad euro 10 per ogni euro 100 non pagati.</p> <p>2. Dal 1° gennaio 2013 a tali importi forfettari s'applica il tasso d'inflazione rilevato dall'I.S.T.A.T. con riferimento all'indice dei prezzi riferito al contratto d'interesse.</p> <p>3. In aggiunta lo stesso creditore ha il diritto d'esigere dal debitore un ragionevole risarcimento per ogni costo documentato di recupero eccedente tale importo forfettario sostenuto a causa del ritardo del pagamento, in particolare i costi derivati dallo svolgimento dell'incarico di recupero</p>

	<p>del credito affidato a un avvocato o altro soggetto terzo.</p> <p>4. Resta fermo il risarcimento del maggior danno in favore del creditore, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile.</p>
<p>Art. 7 (Nullità)</p> <p>1. L'accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del ritardato pagamento, è nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonché ad ogni altra circostanza, risulti gravemente iniquo in danno del creditore.</p> <p>2. Si considera, in particolare, gravemente iniquo l'accordo che, senza essere giustificato da ragioni oggettive, abbia come obiettivo principale quello di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, ovvero l'accordo con il quale l'appaltatore o il subfornitore principale imponga ai propri fornitori o subfornitori termini di pagamento ingiustificatamente più lunghi rispetto ai termini di pagamento ad esso concessi.</p> <p>3. Il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullità dell'accordo e, avuto riguardo all'interesse del creditore, alla corretta prassi commerciale ed alle altre circostanze di cui al comma 1, applica i termini legali ovvero riconduce ad equità il contenuto dell'accordo medesimo.</p>	<p>Art. 9 (Nullità)</p> <p>1. L'accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del ritardato pagamento, è nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, al principio di buona fede e correttezza, alla natura della merce o del servizio oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonché ad ogni altra circostanza del caso, risulti gravemente iniquo in danno del creditore.</p> <p>2. Si considera gravemente iniquo l'accordo:</p> <p>a) che escluda l'applicazione d'interessi di mora;</p> <p>b) che escluda i risarcimenti per spese di recupero o per il maggior danno previsti dal precedente articolo 8;</p> <p>c) che, senza essere giustificato da ragioni oggettive, abbia come obiettivo principale quello di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore;</p> <p>d) con cui l'appaltatore o il subfornitore principale imponga ai propri fornitori o subfornitori termini di pagamento ingiustificatamente più lunghi rispetto ai termini di pagamento ad esso concessi.</p> <p>3. Il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullità dell'accordo e comunque, avuto riguardo all'interesse del creditore, alla corretta prassi commerciale ed alle altre circostanze di cui al comma 1, applica i termini legali ovvero riconduce ad equità il contenuto dell'accordo medesimo e del relativo rapporto giuridico.</p>
	<p>Art. 10 (Sanzioni amministrative)</p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca reato, il debitore che sia da considerare grande impresa ai sensi del precedente articolo 2, comma 1, lettera e) è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 500.000 ove non rispetti i termini legali e contrattuali di pagamento, ove</p>

chieda indebitamente al creditore di ritardare la spedizione della fattura o richiesta equivalente di pagamento, la consegna della merce o la prestazione del servizio, ove ostacoli o rifiuti indebitamente la consegna della merce o la prestazione del servizio, ove rifiuti indebitamente di corrispondere al creditore il risarcimento per i costi di recupero di cui al precedente articolo 8, comma 1 e comma 2.

2. L'entità della sanzione è determinata in ragione della qualità di microimpresa, piccola impresa o media impresa in capo ai creditori, nonché della frequenza, misura e modalità dei ritardi di pagamento, delle richieste e rifiuti di risarcimento ai creditori, del numero delle persone occupate unitamente al fatturato annuo o totale di bilancio annuo dell'impresa creditrice. A quest'ultimo fine e comunque per una minore gravità della sanzione si tiene conto se l'impresa creditrice abbia un numero di persone occupate pari o maggiore ma un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo minore rispetto alle soglie fissate per la definizione di media impresa ai sensi del precedente articolo 2, comma 1, lettera d).

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è incaricata della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e all'irrogazione delle sanzioni previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine l'Autorità può avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza, fermo restando quanto previsto sui poteri d'accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. All'accertamento delle violazioni l'Autorità provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato - comprese le associazioni dei consumatori aderenti al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti e le associazioni indicate al successivo articolo 11, comma 1 - il quale deve essere avvisato dell'avvio del procedimento ove può intervenire. L'Autorità comunica altresì al creditore o ai creditori interessati l'avvio del procedimento ove gli stessi possono intervenire.

5. Nella contestazione della violazione l'Autorità deve sempre concedere al debitore un termine non inferiore a 30 giorni e non superiore a 45 giorni per dimostrare di aver cessato la condotta contestata e rimediato alle conseguenze pregiudizievoli nei confronti del creditore o dei creditori interessati secondo le modalità definite dall'Autorità stessa. In ragione di tale dimostrazione

	<p>l'Autorità adotta ordinanza motivata di archiviazione degli atti; diversamente procede senz'altro nei confronti del debitore.</p> <p>6. Restano fermi i poteri d'indagine attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dall'articolo 12 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.</p> <p>7. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati e ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, al Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a vantaggio delle microimprese, piccole imprese e medie imprese per finanziare iniziative d'informazione o attività di ricerca, studio e analisi in materia d'innovazione tecnologica e di gestione aziendale.</p> <p>8. L'Autorità svolge le attività indicate con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 8 <i>(Tutela degli interessi collettivi)</i></p> <p>1. Le associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), prevalentemente in rappresentanza delle piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi e degli artigiani, sono legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente:</p> <p>a) di accertare la grave iniquità, ai sensi dell'articolo 7, delle condizioni generali concernenti la data del pagamento o le conseguenze del relativo ritardo e di inibirne l'uso;</p> <p>b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;</p> <p>c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento possa contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.</p> <p>2. L'inibitoria è concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-</p>	<p style="text-align: center;">Art. 11 <i>(Tutela degli interessi collettivi)</i></p> <p>1. Le associazioni di categoria rappresentate in almeno cinque camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, oppure nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e le loro articolazioni territoriali e di categoria, sono legittimate a proporre azione in giudizio a tutela d'interessi relativi alla generalità dei soggetti appartenenti alla categoria professionale e a tutela d'interessi omogenei relativi solo ad alcuni soggetti, richiedendo al giudice competente:</p> <p>a) di accertare la grave iniquità delle condizioni contrattuali concernenti la data del pagamento o le conseguenze del relativo ritardo e di inibirne l'uso;</p> <p>b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;</p> <p>c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale, anche nella relativa edizione <i>on line</i> a tutti accessibile, nei casi in cui la pubblicità del provvedimento possa contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni</p>

<p><i>bis</i> e seguenti del codice di procedura civile.</p> <p>3. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento reso nel giudizio di cui ai commi 1 e 2, il giudice, anche su domanda dell'associazione che ha agito, dispone il pagamento di una somma di denaro, da Euro 500 a Euro 1.100, per ogni giorno di ritardo, tenuto conto della gravità del fatto.</p>	<p>accertate.</p> <p>2. L'inibitoria è concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-<i>bis</i> e seguenti del codice di procedura civile.</p> <p>3. In caso d'inadempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento reso nel giudizio di cui ai commi 1 e 2, il giudice, anche su domanda dell'associazione che ha agito, dispone il pagamento di una somma di denaro, da Euro 1.000 a Euro 2.200, per ogni giorno di ritardo, tenuto conto della gravità del fatto.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 12 (Standard <i>contrattuali, informazione</i>)</p> <p>1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture adottano di concerto fra loro – previo parere del Consiglio di Stato, da rendersi entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta - i modelli di clausole contrattuali o di contratti fra imprese e fra imprese e pubbliche amministrazioni in conformità alle disposizioni del presente decreto, raccogliendo i relativi testi in una banca dati accessibile gratuitamente a tutti sui rispettivi siti <i>Internet</i> istituzionali e curando costantemente l'ampliamento e l'aggiornamento della stessa.</p> <p>2. Prima dell'adozione degli indicati modelli e dei loro aggiornamenti le Autorità possono altresì affidare – in conformità alla vigente disciplina sui contratti pubblici – la valutazione dei modelli stessi a terzi, compresi istituti universitari o centri di ricerca italiani o europei.</p> <p>3. Le Autorità possono disattendere in tutto o in parte il parere reso dal Consiglio di Stato e le valutazioni dei soggetti indicati al precedente comma 2, comunque motivando espressamente tale diverso avviso.</p> <p>4. Le Autorità svolgono le attività di cui ai commi 1, 2 e 3 con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.</p> <p>5. Lo Stato, le Regioni, gli altri enti indicati all'articolo 114, comma 1, della Costituzione, nonché le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli ordini professionali curano la conoscenza e l'applicazione delle disposizioni previste dal presente decreto nei confronti delle rispettive amministrazioni, degli enti partecipati, controllati, sovvenzionati o</p>

	<p>vigilati, dei propri iscritti, nonché delle imprese, anche utilizzando pubblicazioni specialistiche, promuovendo campagne promozionali, favorendo la creazione di codici di autoregolamentazione.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 13 <i>(Riserva di proprietà)</i></p> <p>1. Il venditore conserva il diritto di proprietà sulle merci fintanto che non siano state pagate totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una valida clausola di riserva di proprietà tra l'acquirente e il venditore prima della consegna delle merci.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 9 <i>(Modifiche al codice di procedura civile)</i></p> <p>1. L'ultimo comma dell'articolo 633 del codice di procedura civile è abrogato.</p> <p>2. All'articolo 641 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) nel primo periodo, dopo le parole "decreto motivato", sono aggiunte le seguenti: "da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso";</p> <p>b) il secondo periodo del secondo comma è così sostituito: "Se l'intimato risiede in uno degli altri Stati dell'Unione europea, il termine è di cinquanta giorni e può essere ridotto fino a venti giorni. Se l'intimato risiede in altri Stati, il termine è di sessanta giorni e, comunque, non può essere inferiore a trenta né superiore a centoventi".</p> <p>3. All'articolo 648, primo comma, del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il giudice concede l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali".</p> <p style="text-align: center;">Art. 10 <i>(Modifiche alla legge 18 giugno 1998, n. 192)</i></p> <p>1. All'articolo 3, della legge 18 giugno 1998, n. 192, il comma 3 è così sostituito: "In caso di</p>	<p style="text-align: center;">Art. 14 <i>(Abrogazioni)</i></p> <p>1. Il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 è abrogato, salvi gli articoli 9, 10 e 11, comma 3, che restano in vigore.</p>

<p>mancato rispetto del termine di pagamento il committente deve al subfornitore, senza bisogno di costituzione in mora, un interesse determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali, salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi. Ove il ritardo nel pagamento ecceda di trenta giorni il termine convenuto, il committente incorre, inoltre, in una penale pari al 5 per cento dell'importo in relazione al quale non ha rispettato i termini.".</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 11 <i>(Norme transitorie finali)</i></p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002.</p> <p>2. Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore.</p> <p>3. La riserva della proprietà di cui all'articolo 1523 del codice civile, preventivamente concordata per iscritto tra l'acquirente ed il venditore, è opponibile ai creditori del compratore se è confermata nelle singole fatture delle successive forniture aventi data certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture contabili.</p> <p>Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 15 <i>(Norme transitorie e finali)</i></p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai contratti conclusi fra imprese e alle procedure d'aggiudicazione di contratti avviate dalle pubbliche amministrazioni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.</p> <p>2. Le disposizioni del precedente articolo 5 e quelle dallo stesso richiamate si applicano ai contratti fra imprese e pubbliche amministrazioni in corso d'esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che i contratti stessi stabiliscano termini di pagamento, saggio degli interessi moratori oppure risarcimenti per le spese di recupero del credito più favorevoli per il creditore perché in questi casi vale la relativa disciplina contrattuale.</p> <p>3. Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore.</p> <p>4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.</p> <p>Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>

Direttiva UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 16 febbraio 2011, n. 7, *relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione)*.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, considerando quanto segue:

(1) Alla direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, devono essere apportate diverse modificazioni sostanziali. È opportuno, per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla rifusione di tali disposizioni.

(2) Nel mercato interno la maggior parte delle merci e dei servizi è fornita da operatori economici ad altri operatori economici e ad amministrazioni pubbliche secondo un sistema di pagamenti differiti, in cui il fornitore lascia al cliente un periodo di tempo per pagare la fattura, secondo quanto concordato tra le parti, precisato sulla fattura del fornitore o stabilito dalla legge.

(3) Nelle transazioni commerciali tra operatori economici o tra operatori economici e amministrazioni pubbliche molti pagamenti sono effettuati più tardi rispetto a quanto concordato nel contratto o stabilito nelle condizioni generali che regolano gli scambi. Sebbene le merci siano fornite e i servizi prestati, molte delle relative fatture sono pagate ben oltre il termine stabilito. Tali ritardi di pagamento influiscono negativamente sulla liquidità e complicano la gestione finanziaria delle imprese. Essi compromettono anche la loro competitività e redditività quando il creditore deve ricorrere ad un finanziamento esterno a causa di ritardi nei pagamenti. Il rischio di tali effetti negativi aumenta considerevolmente nei periodi di recessione economica, quando l'accesso al finanziamento diventa più difficile.

(4) Il ricorso alla giustizia nei casi di ritardi di pagamento è già agevolato dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dal regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, dal regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, e dal regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Per disincentivare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali è tuttavia necessario stabilire disposizioni aggiuntive.

(5) Le imprese dovrebbero poter svolgere le proprie attività commerciali in tutto il mercato interno in condizioni che garantiscano che le operazioni transfrontaliere non comportino rischi maggiori di quelle interne. L'applicazione di norme sostanzialmente diverse alle operazioni interne e a quelle transfrontaliere comporterebbe la creazione di distorsioni della concorrenza.

(7) Una delle azioni prioritarie della comunicazione della Commissione del 26 novembre 2008 intitolata «Un piano europeo di ripresa economica» prevede la riduzione degli oneri amministrativi e la promozione dell'imprenditorialità, in particolare assicurando, in linea di principio, il pagamento entro un mese delle fatture relative a forniture e servizi, comprese quelle alle PMI, per alleviare i problemi di liquidità.

(27) Le istituzioni dell'Unione si trovano in una situazione analoga a quella delle amministrazioni pubbliche degli Stati membri per quanto riguarda le loro relazioni di finanziamento e commerciali. Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, specifica che la liquidazione, l'ordinazione e i pagamenti delle spese da parte delle istituzioni dell'Unione devono essere eseguiti entro il termine fissato nelle modalità d'esecuzione. Tali modalità d'esecuzione sono attualmente definite nel regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, e precisano le circostanze nelle quali i creditori che sono pagati in ritardo possono vantare interessi di mora. Nel quadro della revisione in corso di tali regolamenti, si dovrebbe garantire che i termini massimi di pagamento da parte delle istituzioni dell'Unione siano allineati ai periodi legali applicabili alle pubbliche amministrazioni ai sensi della presente direttiva.

(36) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la lotta contro i ritardi di pagamento nel mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(37) L'obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che rappresentano modificazioni sostanziali della direttiva 2000/35/CE. L'obbligo di recepire le disposizioni rimaste immutate deriva da quest'ultima direttiva.

(38) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione della direttiva 2000/35/CE.

(39) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio», gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e dell'Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

(Oggetto e ambito d'applicazione)

1. Lo scopo della presente direttiva è di lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, favorendo in tal modo la competitività delle imprese e in particolare delle PMI.

2. La presente direttiva si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.

3. Gli Stati membri possono escludere i debiti che formano oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito.

(6) Nella comunicazione del 25 giugno 2008 dal titolo «Una corsia preferenziale per la piccola impresa — Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la piccola impresa (un “Small Business Act” per l'Europa)», la Commissione ha sottolineato la necessità di agevolare l'accesso al credito per le piccole e medie imprese (PMI) e di creare un contesto giuridico ed economico che favorisca la puntualità dei pagamenti nelle transazioni commerciali. È utile osservare che alle pubbliche amministrazioni spetta una particolare responsabilità al riguardo. I criteri per la definizione di PMI sono contenuti nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

(8) L'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe essere limitato ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo per una transazione commerciale. La presente direttiva non dovrebbe disciplinare le transazioni con i consumatori, gli interessi relativi ad altri pagamenti, ad esempio pagamenti a norma di legge per assegni o titoli di credito o pagamenti effettuati a titolo risarcimento danni, ivi compresi i pagamenti effettuati da un assicuratore. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter escludere i debiti oggetto di procedure concorsuali, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito.

(9) La presente direttiva dovrebbe disciplinare tutte le transazioni commerciali a prescindere dal fatto che siano effettuate tra imprese pubbliche o private ovvero tra imprese e amministrazioni pubbliche, dato che alle amministrazioni pubbliche fa capo un volume considerevole di pagamenti alle imprese. Essa pertanto dovrebbe disciplinare anche tutte le transazioni commerciali tra gli appaltatori principali e i loro fornitori e subappaltatori.

(10) Il fatto che le professioni liberali ricadano nell'ambito di applicazione della presente direttiva non dovrebbe obbligare gli Stati membri a trattarle come imprese o attività commerciali per fini diversi da quelli della presente direttiva.

(11) La fornitura di merci e la prestazione di servizi dietro corrispettivo a cui si applica la presente direttiva dovrebbero anche includere la progettazione e l'esecuzione di opere e edifici pubblici, nonché i lavori di ingegneria civile.

Art. 2

(Definizioni)

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «transazioni commerciali»: transazioni tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo;
- 2) «pubblica amministrazione»: qualsiasi amministrazione aggiudicatrice quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/17/CE e all'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE, indipendentemente dall'oggetto o dal valore dell'appalto;
- 3) «impresa»: ogni soggetto organizzato, diverso dalle pubbliche amministrazioni, che agisce nell'ambito di un'attività economica o professionale indipendente, anche quando tale attività è svolta da una sola persona;
- 4) «ritardo di pagamento»: pagamento non effettuato durante il periodo di pagamento contrattuale o legale e in relazione al quale le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, o all'articolo 4, paragrafo 1, sono soddisfatte;
- 5) «interessi di mora»: interessi legali di mora o interessi ad un tasso concordato tra imprese, soggetti all'articolo 7;
- 6) «interessi legali di mora»: interessi semplici di mora ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di almeno otto punti percentuali;
- 7) «tasso di riferimento»:
 - a) per gli Stati membri la cui moneta è l'euro:
 - i) il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali; o
 - ii) il tasso di interesse marginale risultante dalle procedure di appalto a tasso variabile per le più recenti operazioni di rifinanziamento principali della Banca centrale europea;
 - b) per gli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il tasso equivalente fissato dalle rispettive banche centrali;
- 8) «importo dovuto»: la somma principale che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento;
- 9) «riserva di proprietà»: l'accordo contrattuale in base al quale il venditore rimane proprietario delle merci fino al completo pagamento del prezzo;

10) «titolo esecutivo»: ogni decisione, sentenza o ordine di pagamento, sia immediato che rateale, pronunciato da un'autorità giurisdizionale o altra autorità competente, inclusi i provvedimenti provvisoriamente esecutivi, che consenta al creditore di ottenere, mediante esecuzione forzata, il soddisfacimento della propria pretesa nei confronti del debitore.

(6) Nella comunicazione del 25 giugno 2008 dal titolo «Una corsia preferenziale per la piccola impresa — Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la piccola impresa (un “Small Business Act” per l'Europa)», la Commissione ha sottolineato la necessità di agevolare l'accesso al credito per le piccole e medie imprese (PMI) e di creare un contesto giuridico ed economico che favorisca la puntualità dei pagamenti nelle transazioni commerciali. È utile osservare che alle pubbliche amministrazioni spetta una particolare responsabilità al riguardo. I criteri per la definizione di PMI sono contenuti nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

(9) La presente direttiva dovrebbe disciplinare tutte le transazioni commerciali a prescindere dal fatto che siano effettuate tra imprese pubbliche o private ovvero tra imprese e amministrazioni pubbliche, dato che alle amministrazioni pubbliche fa capo un volume considerevole di pagamenti alle imprese. Essa pertanto dovrebbe disciplinare anche tutte le transazioni commerciali tra gli appaltatori principali e i loro fornitori e subappaltatori.

(10) Il fatto che le professioni liberali ricadano nell'ambito di applicazione della presente direttiva non dovrebbe obbligare gli Stati membri a trattarle come imprese o attività commerciali per fini diversi da quelli della presente direttiva.

(11) La fornitura di merci e la prestazione di servizi dietro corrispettivo a cui si applica la presente direttiva dovrebbero anche includere la progettazione e l'esecuzione di opere e edifici pubblici, nonché i lavori di ingegneria civile.

(14) Per motivi di coerenza della legislazione dell'Unione, ai fini della presente direttiva si dovrebbe applicare la definizione di «amministrazioni aggiudicatrici» di cui alla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

Art. 3

(Transazioni fra imprese)

1. Gli Stati membri assicurano che nelle transazioni commerciali tra imprese il creditore abbia diritto agli interessi di mora senza che sia necessario un sollecito, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge;

e

b) il creditore non ha ricevuto nei termini l'importo dovuto e il ritardo è imputabile al debitore.

2. Gli Stati membri assicurano che il tasso di riferimento applicabile:

a) per il primo semestre dell'anno in questione sia quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;

b) per il secondo semestre dell'anno in questione sia quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.

3. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri assicurano che:

a) il creditore abbia diritto agli interessi di mora a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto;

b) se la data di scadenza o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel contratto, il creditore abbia diritto agli interessi di mora alla scadenza di uno dei termini seguenti:

i) trenta giorni di calendario dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento;

ii) se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;

iii) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;

iv) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trenta giorni di calendario da tale data.

4. Ove sia prevista una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto, gli Stati membri assicurano che la durata massima di tale procedura non superi trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo 7.

5. Gli Stati membri assicurano che il periodo di pagamento stabilito nel contratto non superi sessanta giorni di calendario, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo 7.

(13) Di conseguenza, si dovrebbe provvedere a limitare, di regola, i termini di pagamento previsti dai contratti tra imprese a un massimo di sessanta giorni di calendario. Tuttavia, ci possono essere circostanze in cui le imprese richiedono periodi di pagamento più lunghi, ad esempio quando le imprese intendono concedere credito commerciale ai propri clienti. Si dovrebbe quindi mantenere la possibilità per le parti di concordare espressamente periodi di pagamento superiori a sessanta giorni di calendario, a condizione, tuttavia, che tale proroga non sia gravemente iniqua per il creditore.

(16) La presente direttiva non dovrebbe obbligare un creditore ad esigere interessi di mora. In caso di ritardo di pagamento, la presente direttiva dovrebbe consentire al creditore di applicare interessi di mora senza alcun preavviso di inadempimento o altro simile avviso che ricordi al debitore il suo obbligo di pagare.

(17) Ai fini del diritto agli interessi di mora, dovrebbe essere considerato tardivo il pagamento di un debitore qualora il creditore non possa disporre della somma a lui dovuta alla data di scadenza, a condizione che egli abbia adempiuto ai suoi obblighi legali e contrattuali.

(18) Le fatture determinano richieste di pagamento e costituiscono documenti importanti nella catena delle transazioni per la fornitura di merci e servizi, tra l'altro ai fini della determinazione dei termini di pagamento. Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero promuovere sistemi che diano certezza giuridica per quanto riguarda la data esatta del ricevimento delle fatture da parte dei debitori, anche nel settore della fatturazione elettronica, in cui il ricevimento delle fatture potrebbe generare prove elettroniche e che è in parte disciplinato dalle disposizioni in materia di fatturazione della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

(26) Al fine di non compromettere il conseguimento dell'obiettivo della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire che nelle transazioni commerciali la durata massima di una procedura di accettazione o di verifica non superi, di norma, trenta giorni di calendario. Tuttavia, dovrebbe essere previsto che una procedura di verifica possa superare trenta giorni di calendario, ad esempio nel caso di contratti particolarmente complessi, se espressamente previsto nel contratto e nella documentazione di gara e se ciò non risulti gravemente iniquo per il creditore.

Art. 4

(Transazioni fra imprese e pubbliche amministrazioni)

1. Gli Stati membri assicurano che, nelle transazioni commerciali in cui il debitore è la pubblica amministrazione, alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 3, 4 o 6 il creditore abbia diritto agli interessi legali di mora senza che sia necessario un sollecito, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge; e
- b) il creditore non ha ricevuto nei termini l'importo dovuto e il ritardo è imputabile al debitore.

2. Gli Stati membri assicurano che il tasso di riferimento applicabile:

- a) per il primo semestre dell'anno in questione sia quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
- b) per il secondo semestre dell'anno in questione sia quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.

3. Gli Stati membri assicurano che nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione:

- a) il periodo di pagamento non superi uno dei termini seguenti:
 - i) trenta giorni di calendario dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento;
 - ii) se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;
 - iii) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;
 - iv) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trenta giorni di calendario da quella data;
- b) la data di ricevimento della fattura non sia soggetta a un accordo contrattuale tra debitore e creditore.

4. Gli Stati membri possono prorogare i termini di cui al paragrafo 3, lettera a), fino ad un massimo di sessanta giorni di calendario per:

- a) qualsiasi amministrazione pubblica che svolga attività economiche di natura industriale o commerciale offrendo merci o servizi sul mercato e che sia soggetta, come impresa pubblica, ai requisiti di trasparenza di cui alla direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese;

b) enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tal fine.

Ove uno Stato membro decida di prorogare i termini a norma del presente paragrafo, trasmette alla Commissione una relazione su tale proroga entro il 16 marzo 2018.

Su tale base la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che indica gli Stati membri che hanno prorogato i termini a norma del presente paragrafo e tiene conto dell'impatto sul funzionamento del mercato interno, in particolare sulle PMI. Alla relazione sono accluse eventuali proposte pertinenti.

5. Gli Stati membri assicurano che la durata massima della procedura di accettazione o di verifica di cui al paragrafo 3, lettera a), punto iv), non superi trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo 7.

6. Gli Stati membri assicurano che il periodo di pagamento stabilito nel contratto non superi il termine di cui al paragrafo 3, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche, e non superi comunque sessanta giorni di calendario.

(14) Per motivi di coerenza della legislazione dell'Unione, ai fini della presente direttiva si dovrebbe applicare la definizione di «amministrazioni aggiudicatrici» di cui alla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

(16) La presente direttiva non dovrebbe obbligare un creditore ad esigere interessi di mora. In caso di ritardo di pagamento, la presente direttiva dovrebbe consentire al creditore di applicare interessi di mora senza alcun preavviso di inadempimento o altro simile avviso che ricordi al debitore il suo obbligo di pagare.

(17) Ai fini del diritto agli interessi di mora, dovrebbe essere considerato tardivo il pagamento di un debitore qualora il creditore non possa disporre della somma a lui dovuta alla data di scadenza, a condizione che egli abbia adempiuto ai suoi obblighi legali e contrattuali.

(18) Le fatture determinano richieste di pagamento e costituiscono documenti importanti nella catena delle transazioni per la fornitura di merci e servizi, tra l'altro ai fini della determinazione dei termini di pagamento. Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero promuovere sistemi che diano certezza giuridica per quanto riguarda la data esatta del ricevimento delle fatture da parte dei debitori, anche nel settore della fatturazione elettronica, in cui il ricevimento delle fatture potrebbe generare prove elettroniche e che è in parte disciplinato dalle disposizioni in materia di fatturazione della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

(23) Di regola, le pubbliche amministrazioni godono di flussi di entrate più certi, prevedibili e continui rispetto alle imprese. Molte pubbliche amministrazioni possono inoltre ottenere finanziamenti a condizioni più interessanti rispetto alle imprese. Allo stesso tempo, per raggiungere i loro obiettivi, le pubbliche amministrazioni dipendono meno delle imprese dall'instaurazione di relazioni commerciali stabili. Lunghi periodi di pagamento e ritardi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni per merci e servizi determinano costi ingiustificati per le imprese. Di conseguenza per le transazioni commerciali relative alla fornitura di merci o servizi da parte di imprese alle pubbliche amministrazioni è opportuno introdurre norme specifiche che prevedano, in particolare, periodi di pagamento di norma non superiori a trenta giorni di calendario, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò sia obiettivamente giustificato alla luce della particolare natura o delle caratteristiche del contratto, e in ogni caso non superiori a sessanta giorni di calendario.

(24) Tuttavia, occorre tener conto della situazione specifica delle pubbliche amministrazioni che svolgono attività economiche di natura industriale o commerciale offrendo merci o servizi sul mercato come impresa pubblica. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, a determinate condizioni, a prorogare il periodo legale di pagamento fino ad un massimo di sessanta giorni di calendario.

(25) Per quanto riguarda i ritardi di pagamento, particolarmente preoccupante è la situazione dei servizi sanitari in gran parte degli Stati membri. I sistemi di assistenza sanitaria, come parte fondamentale dell'infrastruttura sociale europea, sono spesso costretti a conciliare le esigenze individuali con le disponibilità finanziarie, in considerazione dell'invecchiamento della popolazione europea, dell'aumento delle aspettative e dei progressi della medicina. Per tutti i sistemi si pone il problema di stabilire priorità nell'assistenza sanitaria in modo tale da bilanciare le esigenze dei singoli pazienti con le risorse finanziarie disponibili. Gli Stati membri dovrebbero quindi poter concedere agli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria una certa flessibilità nell'onorare i loro impegni. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, a determinate condizioni, a prorogare il periodo legale di pagamento fino ad un massimo di sessanta giorni di calendario. Gli Stati membri, tuttavia, dovrebbero adoperarsi affinché i pagamenti nel settore dell'assistenza sanitaria siano effettuati in accordo con i periodi legali di pagamento.

(26) Al fine di non compromettere il conseguimento dell'obiettivo della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire che nelle transazioni commerciali la durata massima di una procedura di accettazione o di verifica non superi, di norma, trenta giorni di calendario. Tuttavia, dovrebbe essere previsto che una procedura di verifica possa superare trenta giorni di calendario, ad esempio nel caso di contratti particolarmente complessi, se espressamente previsto nel contratto e nella documentazione di gara e se ciò non risulti gravemente iniquo per il creditore.

Art. 5

(Termini di pagamento)

La presente direttiva non pregiudica la facoltà delle parti di concordare, fatte salve le pertinenti disposizioni della normativa nazionale applicabile, termini di pagamento che prevedano il versamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dalla presente direttiva sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.

(22) La presente direttiva non dovrebbe impedire pagamenti a rate o scaglionati. Tuttavia, ogni rata o pagamento dovrebbe essere pagata/o nei termini concordati e dovrebbe essere soggetta/o alle norme in materia di mora di cui alla presente direttiva.

Art. 6

(Risarcimento delle spese di recupero)

1. Gli Stati membri assicurano che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali in conformità dell'articolo 3 o 4, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di 40 EUR.
2. Gli Stati membri assicurano che l'importo forfettario di cui al paragrafo 1 sia esigibile senza che sia necessario un sollecito e quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore.
3. Il creditore, oltre all'importo forfettario di cui al paragrafo 1, ha il diritto di esigere dal debitore un risarcimento ragionevole per ogni costo di recupero che ecceda tale importo forfettario sostenuto a causa del ritardo di pagamento del debitore. Ciò potrebbe comprendere anche le spese che il creditore ha sostenuto per aver affidato un incarico a un avvocato o a una società di recupero crediti.

(19) Un risarcimento equo dei creditori, relativo ai costi di recupero sostenuti a causa del ritardo di pagamento, serve a disincentivare i ritardi di pagamento. Tra i costi di recupero dovrebbero essere inclusi anche i costi amministrativi e i costi interni causati dal ritardo di pagamento, per i quali la presente direttiva dovrebbe determinare un importo minimo forfettario che possa cumularsi agli interessi di mora. Il risarcimento sotto forma di importo forfettario dovrebbe mirare a limitare i costi amministrativi e i costi interni legati al recupero. Il risarcimento delle spese

di recupero dovrebbe essere determinato fatte salve le disposizioni nazionali in base alle quali l'autorità giurisdizionale nazionale può concedere al creditore un risarcimento per eventuali danni aggiuntivi connessi al ritardo di pagamento del debitore.

(20) Oltre ad avere diritto al pagamento di un importo forfettario per coprire i costi interni legati al recupero, il creditore dovrebbe poter esigere anche il risarcimento delle restanti spese di recupero sostenute a causa del ritardo di pagamento del debitore. Tali spese dovrebbero comprendere, in particolare, le spese sostenute dal creditore per aver affidato un incarico a un avvocato o a un'agenzia di recupero crediti.

(21) La presente direttiva dovrebbe far salvo il diritto degli Stati membri di prevedere importi forfettari per il risarcimento di spese di recupero più elevati, e quindi più favorevoli al creditore, o di aumentare tali importi, tra l'altro al fine di adeguarsi all'inflazione.

Art. 7

(Clausole contrattuali e prassi inique)

1. Gli Stati membri dispongono che una clausola contrattuale o una prassi relativa alla data o al periodo di pagamento, al tasso dell'interesse di mora o al risarcimento per i costi di recupero non possa essere fatta valere oppure dia diritto a un risarcimento del danno qualora risulti gravemente iniqua per il creditore.

Per determinare se una clausola contrattuale o una prassi sia gravemente iniqua per il creditore, ai sensi del primo comma, si tiene conto di tutte le circostanze del caso, tra cui:

a) qualsiasi grave scostamento dalla corretta prassi commerciale, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza;

b) la natura del prodotto o del servizio; e

c) se il debitore abbia qualche motivo oggettivo per derogare al tasso d'interesse di mora legale, al periodo di pagamento di cui all'articolo 3, paragrafo 5, all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), all'articolo 4, paragrafo 4, e all'articolo 4, paragrafo 6, o all'importo forfettario di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

2. Ai fini del paragrafo 1, una clausola contrattuale o una prassi che escluda l'applicazione di interessi di mora è considerata gravemente iniqua.

3. Ai fini del paragrafo 1, si presume che una clausola contrattuale o una prassi che escluda il risarcimento per i costi di recupero di cui all'articolo 6 sia gravemente iniqua.

4. Gli Stati membri assicurano che, nell'interesse dei creditori e dei concorrenti, esistano mezzi efficaci ed idonei per impedire il continuo ricorso a clausole contrattuali e prassi gravemente inique ai sensi del paragrafo 1.

5. I mezzi di cui al paragrafo 4 comprendono disposizioni che consentono che organizzazioni ufficialmente riconosciute per la rappresentanza delle imprese o titolari di un legittimo interesse a rappresentare le imprese agiscano a norma della legislazione nazionale applicabile dinanzi alle autorità giurisdizionali o agli organi amministrativi competenti qualora le clausole contrattuali o le prassi siano gravemente inique ai sensi del paragrafo 1, in modo che possano ricorrere a mezzi appropriati ed efficaci per impedire il ricorso continuo a tali clausole.

(12) I ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale resa finanziariamente attraente per i debitori nella maggior parte degli Stati membri dai bassi livelli dei tassi degli interessi di mora applicati o dalla loro assenza e/o dalla lentezza delle procedure di recupero. È necessario un passaggio deciso verso una cultura dei pagamenti rapidi, in cui, tra l'altro, l'esclusione del diritto di applicare interessi di mora sia sempre considerata una clausola o prassi contrattuale gravemente iniqua, per invertire tale tendenza e per disincentivare i ritardi di pagamento. Tale passaggio dovrebbe inoltre includere l'introduzione di disposizioni specifiche sui periodi di pagamento e sul risarcimento dei creditori per le spese sostenute e prevedere, tra l'altro, che l'esclusione del diritto al risarcimento dei costi di recupero sia presunta essere gravemente iniqua.

(13) Di conseguenza, si dovrebbe provvedere a limitare, di regola, i termini di pagamento previsti dai contratti tra imprese a un massimo di sessanta giorni di calendario. Tuttavia, ci possono essere circostanze in cui le imprese richiedono periodi di pagamento più lunghi, ad esempio quando le imprese intendono concedere credito commerciale ai propri clienti. Si dovrebbe quindi mantenere la possibilità per le parti di concordare espressamente periodi di pagamento superiori a sessanta giorni di calendario, a condizione, tuttavia, che tale proroga non sia gravemente iniqua per il creditore.

(28) La presente direttiva dovrebbe proibire l'abuso della libertà contrattuale a danno del creditore. Di conseguenza, quando una clausola contrattuale o una prassi relativa alla data o al periodo di pagamento, al tasso di interesse di mora o al risarcimento dei costi di recupero non sia giustificata sulla base delle condizioni concesse al debitore, o abbia principalmente l'obiettivo di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, si può ritenere che si configuri un siffatto abuso. A tale riguardo e conformemente al progetto accademico di quadro comune di riferimento, qualsiasi clausola contrattuale o prassi che si discosti gravemente dalla corretta prassi commerciale e sia in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza dovrebbe essere considerata iniqua per il creditore. In particolare, l'esclusione esplicita del diritto di applicare interessi di mora dovrebbe essere sempre considerata come gravemente iniqua, mentre l'esclusione del diritto al risarcimento dei costi di recupero dovrebbe essere presunta tale. La presente direttiva non dovrebbe incidere sulle disposizioni nazionali relative alle modalità di conclusione dei contratti o che disciplinano la validità delle clausole contrattuali inique nei confronti del debitore.

(29) Nel contesto di maggiori sforzi per evitare l'abuso della libertà contrattuale a danno del creditore, le organizzazioni ufficialmente riconosciute come rappresentanti delle imprese e le organizzazioni che hanno un legittimo interesse a rappresentare le imprese dovrebbero poter agire dinanzi all'autorità giurisdizionale o agli organismi amministrativi nazionali al fine di evitare l'uso continuato di clausole contrattuali o prassi gravemente inique per il creditore.

Art. 8

(Trasparenza e sensibilizzazione)

1. Gli Stati membri assicurano piena trasparenza in merito ai diritti e agli obblighi derivanti dalla presente direttiva, anche rendendo pubblico il tasso d'interesse legale di mora applicabile.
2. La Commissione pubblica su Internet informazioni circa i tassi d'interesse legali vigenti che sono applicati in tutti gli Stati membri in caso di ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali.
3. Gli Stati membri utilizzano, se del caso, pubblicazioni specialistiche, campagne promozionali o qualsiasi altro mezzo idoneo ad incrementare tra le imprese la consapevolezza dei rimedi ai ritardi di pagamento.
4. Gli Stati membri possono incoraggiare la creazione di codici di pagamento rapido che prevedano termini di pagamento chiaramente definiti e un adeguato procedimento per trattare tutti i pagamenti oggetto di controversia o qualsiasi altra iniziativa che affronti la questione cruciale dei ritardi di pagamento e contribuisca a sviluppare una cultura di pagamento rapido, a sostegno dell'obiettivo della presente direttiva.

(30) Al fine di contribuire al conseguimento dell'obiettivo della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero favorire la diffusione di buone prassi, anche incoraggiando la pubblicazione di un elenco dei buoni pagatori.

(34) Al fine di agevolare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare il ricorso alla mediazione o ad altri mezzi di risoluzione alternativa delle controversie. La direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, definisce già un quadro di riferimento per i sistemi di mediazione a livello dell'Unione, soprattutto per le controversie transfrontaliere, senza impedire la sua applicazione ai sistemi di mediazione interna. Gli Stati membri dovrebbero inoltre incoraggiare le parti interessate ad elaborare codici di condotta volontari volti, in particolare, a contribuire all'attuazione della presente direttiva.

Art. 9

(Riserva di proprietà)

1. Gli Stati membri dispongono, in conformità delle disposizioni nazionali applicabili secondo il diritto internazionale privato, che il venditore conservi il diritto di proprietà sulle merci fintanto che non siano state pagate totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una clausola di riserva di proprietà tra l'acquirente e il venditore prima della consegna delle merci.
2. Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni relative ad anticipi già versati dal debitore.

(31) È auspicabile garantire che i creditori siano in posizione tale da poter avvalersi di una clausola di riserva di proprietà su base non discriminatoria in tutta l'Unione, se la clausola di riserva di proprietà è valida ai sensi delle disposizioni nazionali applicabili secondo il diritto internazionale privato.

Art. 10

(Procedure di recupero di crediti non contestati)

1. Gli Stati membri assicurano che un titolo esecutivo possa essere ottenuto, anche mediante una procedura accelerata e indipendentemente dall'importo del debito, di norma entro novanta giorni di calendario dalla data in cui il creditore ha presentato un ricorso o ha proposto una domanda dinanzi all'autorità giurisdizionale o un'altra autorità competente, ove non siano contestati il debito o gli aspetti procedurali. Gli Stati membri assolvono detto obbligo conformemente alle rispettive disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali.
2. Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicano le stesse condizioni a tutti i creditori stabiliti nell'Unione.
3. Per calcolare il periodo di cui al paragrafo 1 non si tiene conto di quanto segue:
 - a) i periodi necessari per le notificazioni;
 - b) qualsiasi ritardo imputabile al creditore, come i termini necessari per regolarizzare il ricorso o la domanda.
4. Il presente articolo fa salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 1896/2006.

(32) La presente direttiva si limita a definire l'espressione «titolo esecutivo», ma non dovrebbe disciplinare le varie procedure per l'esecuzione forzata di un siffatto titolo o le condizioni in presenza delle quali può essere disposta la cessazione o la sospensione dell'esecuzione forzata di un siffatto titolo.

(33) Le conseguenze del pagamento tardivo possono risultare dissuasive soltanto se accompagnate da procedure di recupero rapide ed efficaci per il creditore. Conformemente al divieto di discriminazione di cui all'articolo 18 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tali procedure dovrebbero essere a disposizione di tutti i creditori stabiliti nell'Unione.

(35) È necessario garantire che la procedura di recupero dei crediti non contestati connessi ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali si concluda in tempi brevi, anche attraverso una procedura accelerata e indipendentemente dall'importo del debito.

Art. 11

(Relazione)

Entro il 16 marzo 2016, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva. La relazione è corredata di eventuali proposte idonee.

Art. 12

(Recepimento)

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 1 a 8 e all'articolo 10 entro il 16 marzo 2013. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì un'indicazione da cui risulti che i riferimenti alla direttiva abrogata contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti devono intendersi come riferimenti alla presente direttiva. Le modalità di tale riferimento nonché la forma redazionale di tale indicazione sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Gli Stati membri possono mantenere in vigore o adottare disposizioni più favorevoli al creditore di quelle necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

4. Nel recepire la presente direttiva, gli Stati membri decidono se escludere contratti conclusi prima del 16 marzo 2013.

Art. 13

(Abrogazione)

La direttiva 2000/35/CE è abrogata con effetto dal 16 marzo 2013, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione. Essa continua tuttavia ad applicarsi ai contratti conclusi prima di tale data ai quali in virtù dell'articolo 12, paragrafo 4, non si applica la presente direttiva.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza figurante nell'allegato.

Art. 14

(Entrata in vigore)

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 15

(Destinatari)

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

All. 1

Tavola di concordanza

	Presente direttiva
Direttiva 2000/35/CE	
—	Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 1	Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2, punto 1, primo comma	Articolo 2, punto 1
Articolo 2, punto 1, secondo comma	Articolo 2, punto 2
Articolo 2, punto 1, terzo comma	Articolo 2, punto 3
Articolo 2, punto 2	Articolo 2, punto 4
—	Articolo 2, punto 5
—	Articolo 2, punto 6
—	Articolo 2, punto 7, frase introduttiva
—	Articolo 2, punto 8
Articolo 2, punto 3	Articolo 2, punto 9
Articolo 2, punto 4	Articolo 2, paragrafo 7, lettera a)
Articolo 2, punto 5	Articolo 2, punto 10
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 3, paragrafo 3, lettera a)
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), frase introduttiva	Articolo 3, paragrafo 3, lettera b), frase introduttiva
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto i)	Articolo 3, paragrafo 3, lettera b), punto i)
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii)	Articolo 3, paragrafo 3, lettera b), punto ii)
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto iii)	Articolo 3, paragrafo 3, lettera b), punto iii)
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto iv)	Articolo 3, paragrafo 3, lettera b), punto iv)
—	Articolo 3, paragrafo 4
—	Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 1, lettera d), prima e terza frase	—
Articolo 3, paragrafo 1, lettera d), seconda frase	Articolo 2, punto 7, lettera b)
—	Articolo 3, paragrafo 2
—	Articolo 4
—	Articolo 5
—	Articolo 6, paragrafo 1
—	Articolo 6, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 1, lettera e)	Articolo 6, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 2	—
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 7, paragrafo 1
—	Articolo 7, paragrafo 2
—	Articolo 7, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 4	Articolo 7, paragrafo 4
Articolo 3, paragrafo 5	Articolo 7, paragrafo 5
—	Articolo 8
Articolo 4	Articolo 9
Articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 5, paragrafo 4	—
—	Articolo 10, paragrafo 4
—	Articolo 11
Articolo 6, paragrafo 1	—
—	Articolo 12, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 2	Articolo 12, paragrafo 3
Articolo 6, paragrafo 3	Articolo 1, paragrafo 3
Articolo 6, paragrafo 4	Articolo 12, paragrafo 2
Articolo 6, paragrafo 5	—
—	Articolo 12, paragrafo 4
—	Articolo 13
Articolo 7	Articolo 14
Articolo 8	Articolo 15
—	Allegato

Allegato n. 2

Legge 11 novembre 2011, n. 180, recante *Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.*

Art. 10

(Delega al Governo in materia di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché differimento di termini per l'esercizio di deleghe legislative in materia di incentivi e di internazionalizzazione delle imprese)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) contrasto degli effetti negativi della posizione dominante di imprese sui propri fornitori o sulle imprese subcommittenti, in particolare nel caso in cui si tratti di micro, piccole e medie imprese;
- b) fermo quanto previsto dall'articolo 12 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, previsione che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possa procedere ad indagini e intervenire in prima istanza con diffide e irrogare sanzioni relativamente a comportamenti illeciti messi in atto da grandi imprese.

2. Al comma 3-*bis* dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di violazione diffusa e reiterata della disciplina di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, posta in essere ai danni delle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie, l'abuso si configura a prescindere dall'accertamento della dipendenza economica».

3. La legittimazione a proporre azioni in giudizio, di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, si applica anche ai casi di abuso di dipendenza economica di cui all'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, come modificato, da ultimo, dal comma 2 del presente articolo.

4. Alla legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 3, comma 2, alinea, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentaquattro mesi»;
- b) all'articolo 12, comma 2, alinea, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventotto mesi».